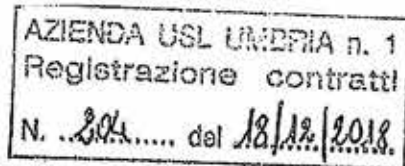


Allegato n.1



CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL UMBRIA 1 DELLA REGIONE DELL'UMBRIA E LA SOCIETA' RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE ONLUS PER L'INSERIMENTO DI PAZIENTI PSICHIATRICI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVO/RESIDENZIALI.

L' Azienda USL UMBRIA 1, con Sede Legale in Perugia, Via G. Guerra, 21/17 Codice Fiscale/Partita IVA 03301860544, nella persona del Direttore della U.O. S. Dipartimentale "Tutela della Salute Mentale Penitenziaria e CSM Trasimeno", a ciò delegato con Delibera del Direttore Generale (di seguito DDG) n. 1622 del

E

12 DIC. 2018

La SOCIETA' RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE ONLUS con Sede Legale in Via del Monticchio, 10 – Magione (PG) (Partita IVA 02291080519 R.E.A. 175711), brevemente denominata in seguito SOCIETA' RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore Sig.ra Letizia Beoni nata a Firenze il 28 settembre 1972 e domiciliata ove infra per la carica;

PREMESSO

- a) Che la SOCIETA' RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE è costituita a norma delle Leggi vigenti ed è a tutti gli effetti una ONLUS;
- b) Che la SOCIETA' RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata, ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale per il raggiungimento del benessere psicofisico dei soggetti ospitati;
- c) Che la suddetta Cooperativa persegue, come fine diretto della propria attività, interventi conformi alle Leggi e alle Norme di indirizzo e di Programmazione emanate dallo Stato e dalla Regione in materia;
- d) Che la suddetta Cooperativa svolge la propria attività con interventi di carattere residenziale nelle due sedi:
 - Comunità Terapeutica Riabilitativa Residenziale CTR1 sita in Voc. Castellaro, 72 Loc. Agello Magione (PG)
 - Unità di Convivenza Psichiatrica sita in Voc. Castellaro, 72 Loc. Agello Magione (PG)
- e) Che alla Comunità Terapeutica Riabilitativa Residenziale CTR1 sita in Voc. Castellaro, 72, Loc. Agello Magione (PG) è stato rilasciato l'Accreditamento Istituzionale con Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n.11255 del 30.10.2018, con validità triennale;
- f) Che all'Unità di Convivenza Psichiatrica sita in Voc. Castellaro, 72, Loc. Agello Magione (PG) è stato rilasciato l'Accreditamento Istituzionale con Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n.11255 del 30.10.2018, con validità triennale.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or 'G'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'B' or 'G'.

CONVENUTO

Che l'inserimento nelle Strutture Riabilitative rappresenta per il soggetto una fase del processo terapeutico che si sviluppa prima e dopo l'inserimento.

CONVENGONO E STIPULANO

Art. 1 AMMISSIONE

La USL Umbria 1 prende atto che il Responsabile Sanitario delle due Strutture gestite dalla **SOCIETA' RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE** con Sede Legale in Via del Monticchio,10 – Magione (PG) è il Dott. Giorgio Apazzi, nato a Figline Valdarno (FI) il 07 luglio 1962, specialista in Psichiatria, iscritto all'Ordine Provinciale dei Medici di Arezzo al numero **1848**, incaricato con lettera del 27.07.2018 dal Presidente della **SOCIETA' RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE** con sede legale in Via del Monticchio,10 – Magione (PG) Sig.ra Letizia Beoni nata a Firenze il 28 settembre 1972 e domiciliata ove infra per la carica;

Il Responsabile Sanitario è responsabile di tutta l'attività terapeutica delle Strutture predette e si impegna a comunicare tempestivamente alla USL Umbria 1 l'eventuale sostituzione del Responsabile Sanitario con altro medico specialista in Psichiatria.

L'inserimento nelle Strutture Residenziali ed i relativi collegamenti operativi sono di competenza del Centro Salute Mentale di residenza del paziente.

La valutazione sull'opportunità dell'ammissione è svolta congiuntamente dal CSM della USL e dalla Cooperativa; in caso di non accordo/disaccordo, il Responsabile della **SOCIETA' RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE** può, mettendolo per iscritto, rifiutare l'inserimento proposto dal Centro Salute Mentale.

Nel caso in cui i Pazienti si rivolgano direttamente alla **SOCIETA' RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE** questa, qualora intenda accedere alla convenzione, deve contattare il Responsabile del CSM di residenza dell'utente e concordare l'eventuale avvio del programma terapeutico. Una volta contattato e valutata la situazione dell'utente, qualora il CSM manifesti formalmente i motivi del dissenso, l'inserimento in convenzione non avrà luogo.

Art. 2 PERMANENZA NEL PROGRAMMA

Per ciascun soggetto inserito la **SOCIETA' RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE** predispone d'accordo con il CSM, un programma terapeutico riabilitativo personalizzato.

In tale programma dovranno essere identificati gli ambiti di intervento propri della Cooperativa, gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del CSM, in particolare il CSM si impegna a promuovere l'attivazione di tutte le risorse presenti sul territorio che possano favorire il reinserimento sociale del Soggetto.

Il programma terapeutico dovrà indicare il periodo di permanenza nella Struttura previsto per ciascun soggetto, che non può avere una durata superiore ai 24 mesi, e i tempi delle verifiche periodiche, che non possono essere superiori a tre mesi. Eventuali deroghe a tali termini andranno concordate ed adeguatamente motivate sulla base dell'inquadramento diagnostico del soggetto inserito.

Nello svolgimento del programma, la **SOCIETA' RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE** si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi



dell'intervento, ogni forma di violenza fisica, psico-fisica e morale, garantendo la volontarietà dell'accesso e della permanenza nella Struttura.

Art. 3 CONCLUSIONE DEL PROGRAMMA

Al fine di evitare ogni possibile cronicizzazione, 2 (due) mesi prima della scadenza del periodo di permanenza previsto per ciascun Soggetto, gli Operatori della **SOCIETA' RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE** e gli Operatori del CSM della USL, verificano congiuntamente i risultati conseguiti; nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento potrà continuare comunque entro il termine indicato, fatta salva la necessaria copertura finanziaria.

La **"SOCIETA' RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE"** si impegna a comunicare tempestivamente al CSM della USL ogni interruzione del programma.

Art. 4 VERIFICHE PERIODICHE

Gli operatori del CSM e quelli della **SOCIETA' RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE** verificano periodicamente in maniera congiunta l'andamento del programma terapeutico e decidono insieme le variazioni, ivi compresi gli spostamenti del Soggetto da una Sede operativa ad un'altra. La periodicità della verifica non può essere superiore a mesi tre. Come già evidente, la **SOCIETA' RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE** ha predisposto strumenti di verifica nella gestione del servizio, tali strumenti potranno divenire comuni secondo quelle che sono le norme sull'accreditamento adottate dalla Regione Umbria.

Art. 5 FORMAZIONE

La USL Umbria 1 informa la **SOCIETA' RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE** sulle direttive di formazione e di aggiornamento promosse dalla stessa USL o dalla Regione e riconosce alla **SOCIETA' RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE** il diritto di partecipare a tali iniziative inviando i propri Operatori.

Art. 6 PROGRAMMAZIONE

Nell'ambito della collaborazione tra la **SOCIETA' RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE** e la USL Umbria 1, la suddetta Società potrà partecipare ai momenti di programmazione dell'Azienda nel settore della Salute Mentale con proposte, progetti e suggerimenti e/o attivando sistemi di coprogettazione e sperimentazioni gestionali, così come previsto dalla normativa vigente.

E' altresì impegno della **SOCIETA' RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE** rendere edotta la USL Umbria 1 circa la programmazione della gestione sia delle attività che delle strutture.

Art. 7 FINANZIAMENTI E RETTE

La **SOCIETA' RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE**, si impegna a gestire le Strutture omonime assicurando i progetti e l'offerta di prestazioni sulla base delle quali è stata concessa l'autorizzazione regionale provvisoria, nonché secondo i requisiti minimi di cui alla normativa vigente.

Sono stati recepiti i progetti e l'analisi dei costi e, pertanto sulla base di quanto sopra esposto la retta giornaliera per utente ritenuta congrua è fissata in:



- € 145,00/die + IVA al 5% per la presenza nella struttura residenziale di ospiti con gravi patologie in via di stabilizzazione, che necessitano di trattamenti di tipo estensivo, accertati previo progetto personalizzato, di comune accordo tra i referenti tecnici della Società Residenze Sociali e Sanitarie Cooperativa Sociale Consortile Onlus e i DSM delle USL Fuori Regione;
- € 115,00/die + IVA al 5% per la presenza nella struttura residenziale di ospiti con gravi patologie in via di stabilizzazione, che necessitano di trattamenti di tipo estensivo, accertati previo progetto personalizzato, di comune accordo tra i referenti tecnici della Società Residenze Sociali e Sanitarie Cooperativa Sociale Consortile Onlus e i DSM delle USL della Regione Umbria;
- € 80/die + IVA al 5% per i pazienti inseriti di comune accordo tra i referenti tecnici Società Residenze Sociali e Sanitarie Cooperativa Sociale Consortile Onlus e delle USL della Regione Umbria nel programma finale di uscita a partire dall'UdC che provengono dalla medesima CTR1.

La retta di degenza applicata ai pazienti residenti in altra USL ed a pazienti che assumono direttamente l'onere economico della retta, la **SOCIETA' RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE** rispetterà comunque l'importo previsto dal presente articolo.

Breve allontanamenti dalle strutture di durata non superiore a quattro giorni consecutivi mensili ed a quindici giorni all'anno, motivati da ragioni terapeutiche, sociali, familiari o personali, non interrompono la continuità del progetto terapeutico erogato dalla Struttura. In caso di necessità di "fermo-posto", concordato formalmente con il CSM, verrà corrisposta una quota pari al 50% della retta. Si precisa altresì che il "fermo-posto" non potrà essere superiore ai 20 (venti) giorni continuativi.

La Società suddetta si impegna al costante aggiornamento e qualificazione professionale dei propri operatori che non potranno avere rapporti di lavoro dipendente con strutture sanitarie o convenzionate con il SSN.

Art. 8 RENDICONTI/LIQUIDAZIONI ADEGUAMENTO RETTE

La **SOCIETA' RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE** trasmette alla USL Umbria 1- Dirigente Responsabile CSM territoriale:

- una relazione annuale sulla attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti;
- il bilancio consuntivo degli effettivi costi di gestione relativi agli interventi oggetto della Convenzione;
- i dati personali di ciascun utente inserito nel programma riabilitativo, nei tempi e con le modalità indicate dalla Regione, fermo restando, il diritto all'anonimato e il rispetto, da parte di tutto il personale, del segreto personale, del segreto professionale. La USL Umbria 1 si impegna a liquidare gli importi dovuti sulla base delle effettive presenze dei soggetti autorizzati e previa presentazione di regolare MAP corredato di copia presenza utenti- ospiti, relazione sull'andamento dei casi inseriti, le attività svolte ed i risultati conseguiti nel progetto nelle modalità previste dalle vigenti leggi in materia.
- Dalla vigenza della presente convenzione, alle rette così come definite ed applicate sarà calcolata l'incidenza degli adeguamenti ISTAT, così come normativamente




previsto e fino alla durata del presente contratto salvo, ulteriori adeguamenti motivati da convenire tra le parti.

Art. 9 CONTROLLI PERIODICI

La USL Umbria 1 si riserva la facoltà di effettuare visite periodiche nelle Strutture, al fine di accertare il funzionamento delle stesse in ordine a quanto previsto dalla presente Convenzione.

Le strutture si impegnano a trasmettere alla USL Umbria 1 tutte le informazioni che la stessa riterrà necessarie per una valutazione del buon funzionamento delle Strutture e consentire le verifiche periodiche nel rispetto dei requisiti ed a partecipare al flusso dei dati necessari al sistema informativo regionale per la tutela della salute mentale per quanto riguarda i pazienti provenienti dalla Regione Umbria.

Art. 10 INADEMPIENZE

Eventuali inadempienze alla presente Convenzione devono essere contestate dalle parti per iscritto e con fissazione di termini perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine concesso, qualora le inadempienze riguardino i seguenti aspetti del contratto:

- a) la mancata segnalazione alla USL dei soggetti rivoltisi direttamente alla Cooperativa;
- b) la tempestiva comunicazione alla USL dell'interruzione di programmi terapeutici;
- c) le variazioni apportate al programma terapeutico, ivi compresi gli spostamenti del Soggetto da una Sede operativa ad un'altra, non concordate con il CSM dalla USL.

L'USL ha facoltà di trattenere il 50% di quanto dovuto. Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la revoca della Convenzione in presenza di:

- a) modifiche delle finalità perseguite dalla **SOCIETA' RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE** o delle metodologie adottate non concordate con la USL Umbria 1;
- b) mancato rispetto da parte della **SOCIETA' RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE** degli impegni assunti o mancato pagamento delle rette;
- c) sovrapposizioni di finanziamenti per gli interventi oggetto della Convenzione;
- d) eventuale sub-convenzione delle attività oggetto della Convenzione, ad altre Associazioni o Cooperative;
- e) reiterate inadempienze parziali agli obblighi previsti dalla Convenzione.

Art. 11 VALIDITA' E PAGAMENTI

La USL Umbria1 si impegna a liquidare gli importi dovuti .

La presente Convenzione decorre dall'1/11/2018 ed ha la durata massima di anni 3 (tre) e la stessa decade automaticamente nel caso di sospensione dell' autorizzazione regionale. Le prestazioni effettuate dall'1/11/2018 alla data della stipula della convenzione si intendono ratificate.

Qualora una delle parti contraenti volesse disdire la convenzione deve notificarla tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 12 PRIVACY

La **SOCIETA' RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE**, ai sensi del D.Lgs.196/2003 si impegna, nell'ambito delle attività del Complesso Residenziale e nei rapporti con la USL,



al rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13 PROTEZIONE DATI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate sul fatto che i dati personali, raccolti per la formalizzazione del presente atto, sono oggetto di trattamento nei rispettivi archivi e che tali dati sono necessari, per la gestione di tutti i correlati adempimenti di legge (civili, fiscali, ecc.).

Le parti dichiarano, altresì, di essere a conoscenza degli obblighi e delle incombenze, derivanti dalla vigenza del "Codice in materia di protezione dei dati personali", e di assicurarne, pertanto, il loro rispetto. Le parti dichiarano, infine, di essere a conoscenza dei loro diritti, così come previsti dall'art. 7 del citato Codice.

Art. 14 ANTICORRUZIONE

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria 1, (reperibile all'indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-general>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di integrità, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Al presente accordo è allegato il "Patto di Integrità" fra la USL Umbria 1 e la **SOCIETA' RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE**.

Art. 15 NORME FINALI

La presente Convenzione si intende valida anche per gli eventuali inserimenti disposti da altre USL.

Art. 16 RIMANDO A NORMA DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto verranno applicate le disposizioni di legge in materia.

Le parti dichiarano espressamente che alle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno applicate le norme di cui al DPR 26.10.72 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni e, pertanto, richiedono la registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 39 del DPR 26.4.86, n. 133.

La **SOCIETA' RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE ONLUS** dichiara di essere una ONLUS; i relativi atti sono, pertanto, esenti dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 642 del 26.10.1972 e successive modifiche.

Art. 17 FIRMA DELLA CONVENZIONE

Il Dirigente Responsabile della U.O.S.Dipartimentale "Tutela della Salute Mentale Penitenziaria e CSM Trasimeno" è stato autorizzato alla firma della presente Convenzione tra l'Azienda USL Umbria 1 e la **SOCIETA' RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE**



COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE ONLUS, in quanto delegato dal Direttore Generale con la Delibera n. 4622 del

12 DIC, 2018

Art. 18 ESPRESSA ACCETTAZIONE

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. la SOCIETA' RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE ONLUS, dichiara di accettare le condizioni sopra riportate dall'art. n. 1 all'art n. 16.

Il presente atto, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue:

18 DIC, 2018

**PER IL DIRETTORE GENERALE
IL DIRIGENTE DELEGATO
RESPONSABILE U.O.S.D.
Tutela della Salute Mentale Penitenziaria
e CSM Trasimeno**

Dott. Gianfranco Salierno



**IL PRESIDENTE
SOCIETA' RESIDENZE SOCIALI E
SANITARIE COOPERATIVA SOCIALE
CONSORTILE ONLUS**

Sig.ra Letizia Beoni



Residenze Sociali e Sanitarie
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE ONLUS
P.IVA/C.F. 02291080519 - REA PG-300937
Pec: residenzesocialiesanitarie@pec.it

**Allegato 2: Patto di Integrità Azienda USL Umbria 1 e la Società Residenze Sociali e Sanitarie
Cooperativa Sociale Consortile Onlus.**

Oggetto: Convenzione tra la USL Umbria 1 e la Società Residenze Sociali e Sanitarie Cooperativa Sociale Consortile Onlus – Magione (PG) per l'inserimento di Soggetti Psichiatrici nelle Strutture Riabilitativo-Residenziali: Comunità Terapeutica Riabilitativa CTR1 e Unità di Convivenza Psichiatrica site in Loc. Agello Voc. Castellaro, 72 Magione (PG)-

PATTO DI INTEGRITA'

TRA

L'AZIENDA USL UMBRIA 1

E

SOCIETA' RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE ONLUS

Questo documento costituisce parte integrante dell'accordo stipulato tra l'Azienda USL Umbria 1 e la Società Residenze Sociali e Sanitarie Cooperativa Sociale Consortile Onlus relativo all'inserimento di Pazienti Psichiatrici nelle strutture riabilitativo/residenziali.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 e la Società Residenze Sociali e Sanitarie Cooperativa Sociale Consortile Onlus di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite Intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione dell'accordo, eludendo il rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nell'espletamento della gara e nel controllo dell'esecuzione del contratto in oggetto, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

La Società Residenze Sociali e Sanitarie Cooperativa Sociale Consortile Onlus si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione dell'accordo, da parte di ogni Interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto.

La Società Residenze Sociali e Sanitarie Cooperativa Sociale Consortile Onlus dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

La Società Residenze Sociali e Sanitarie Cooperativa Sociale Consortile Onlus si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL Umbria 1 coinvolto a qualsiasi titolo nella formulazione dei termini dell'accordo e nella vigilanza sulla esecuzione dello stesso, o ai loro familiari, ivi compresi gli affini entro il secondo grado, durante il periodo di vigenza dell'accordo e nei tre anni successivi alla conclusione del contratto stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL Umbria 1, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL Umbria 1 svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione all'Azienda USL Umbria 1 dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.



La Società Residenze Sociali e Sanitarie Cooperativa Sociale Consortile Onlus prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione dell'accordo;
- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 1 nella misura dell'8% del costo annuo dell'accordo sostenuto dall'Azienda nell'anno precedente ovvero del costo annuo stimato in mancanza del dato riferito all'anno precedente, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione della possibilità per la Società Residenze Sociali e Sanitarie Cooperativa Sociale Consortile Onlus di stipulare accordi con l'Azienda USL Umbria 1 per i 5 anni successivi all'accertamento della violazione del presente Patto.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla vigenza dell'accordo in oggetto.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 e la Società Residenze Sociali e Sanitarie Cooperativa Sociale Consortile Onlus viene eletto competente il Foro di Perugia.

Perugia, il **18 DIC. 2018**

Per l'Azienda USL Umbria 1
IL DIRIGENTE DELEGATO
RESPONSABILE U.O.S. DIPARTIMENTALE
Tutela della Salute Mentale Penitenziaria e CSM Trasimeno
DOTT. GIANFRANCO SALIERNO



Timbro della Ditta/Società e firma del
titolare o del legale Rappresentante
o di persona abilitata ad impegnare
legalmente la stessa



Residenze Sociali e Sanitarie
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE ONLUS
P.IVA/C.F. 02291080519 - REA PG-300937
Pec: residenzesocialiesanitarie@pec.it

Il Documento allegato al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-19
Adottato con Delibera del Direttore Generale del 31/01/2017 n°100.

ADDENDUM PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il presente allegato è parte integrale e sostanziale del contratto di Convenzione per l'inserimento di Pazienti Psichiatrici nelle strutture riabilitativo/residenziali tra USL Umbria 1, di seguito altresì denominato "Titolare" e la Società Residenze Sociali e Sanitarie Cooperativa Sociale Consortile Onlus, di seguito altresì denominato "Responsabile", definendo gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

Con la sottoscrizione del presente documento il Fornitore accetta la nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto.

1. La USL Umbria 1 ricorre alla Società Residenze Sociali e Sanitarie Cooperativa Sociale Consortile Onlus in quanto questi presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali detenuti dalla USL Umbria 1 soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. Il Responsabile è autorizzato e si impegna a trattare i dati personali detenuti dal Titolare, limitatamente alle attività strettamente necessarie e connesse all'adempimento del contratto, che ne definisce la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento. Nella tabella 1 allegata all'addendum sono definiti: il tipo di dati personali e le categorie di interessati.
3. Il Responsabile tratta i dati personali rispettando quanto riportato in tabella 2.
4. Il Responsabile garantisce di affidare il trattamento a sole persone specificamente autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
5. Il Responsabile si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, la sicurezza, l'integrità, la resilienza e la disponibilità dei dati (tabella 3) ai sensi dell'articolo 32 GDPR.
6. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
7. Il Responsabile si impegna a non ricorrere a un altro Responsabile "Sub-Responsabile" senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento si impegna ad informare il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
8. Nel caso in cui il Responsabile ricorresse a un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, il Sub-Responsabile del trattamento si impegna, sin da ora, ad imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo addendum, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e

organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora il Sub-Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti della USL Umbria 1 l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi previsti.

9. Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III.
10. Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, si impegna:
 - 10.1. ad assistere il Titolare nel proteggere adeguatamente i dati personali dei pazienti come prescritto dall'art. 32 GDPR.
 - 10.2. ad assistere il Titolare nel compiere la valutazione preliminare d'impatto sulla protezione dei dati inerente ad attività di trattamento che fossero di competenza del Responsabile e, qualora occorrente, la consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo.
 - 10.3. ad informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili;
 - 10.4. ad assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti;
 - 10.5. ad avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto
11. Il Responsabile, su scelta del Titolare del trattamento, si impegna a cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento ed a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.
12. Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e acconsente e



USL Umbria 1

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

www.aslumbria1.it

contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

13. Il Responsabile informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
14. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.

1 A DIC. 2018

**Il Titolare del Trattamento/Designato
USLUMBRIA1**

**Dott. Gianfranco SALIERNO
Direttore U.O.S.DIPARTIMENTALE
Tutela della Salute Mentale Penitenziaria e CSM
Trasimeno**

**Il Responsabile del Trattamento
Società Residenze Sociali e Sanitarie Cooperativa
Sociale Consortile Onlus
Il Legale Rappresentante p.t.
Sig.ra Letizia BEONI**

**Residenze Sociali e Sanitarie
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE ONLUS
P.IVA/C.F. 02291080519 - REA PG-300937
Pec: residenzesocialiesanitarie@pec.it**

Tabella 1

CATEGORIE DI INTERESSATI	TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI
<i>Pazienti inseriti nelle Strutture</i>	Dati comuni
	Dati relativi alla salute

Tabella 2

SERVIZI	DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO
<i>Servizi di assistenza della USL Umbria 1 Assistenza sanitaria di base Prevenzione e vigilanza igienico-sanitaria sulla Struttura</i>	"Il Responsabile" si avvale dei servizi del "Titolare" come previsti in materia di assistenza sanitaria e segnala tempestivamente qualsiasi variazione strutturale, tecnologica ed organizzativa apportata successivamente al rilascio dell'Accreditamento Istituzionale, ai sensi dell'art.9 – comma 1 del R.R. 3/2002.
<i>Controlli periodici</i>	"Il Responsabile" si impegna a trasmettere al "Titolare" tutte le informazioni utili al fine di permettere una valutazione circa il buon funzionamento delle Strutture e consentire le verifiche periodiche nel rispetto dei requisiti ed a partecipare al flusso dei dati necessari al sistema informativo regionale per la tutela della salute mentale.

Tabella 3

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE	
<i>Protezione Dati</i>	Il "Responsabile" dichiara di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dalla vigenza del "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dichiara di separare i dati personali dai dati che tratta in modo tale che non sia possibile collegare il dato trattato a una persona identificata o identificabile senza avere informazioni aggiuntive.
<i>Riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi</i>	Controllo degli accessi: protegge i propri edifici con sistemi adeguati di controllo degli accessi, basati su sistemi adeguati Controllo degli accessi al sistema: l'accesso ai sistemi di trattamento dei dati è concesso esclusivamente agli utenti autenticati sulla base di Password personali
Il Titolare del Trattamento/Designato USLUMBRIA1 Dott. Gianfranco SALIERNO Direttore U.O.S.DIPARTIMENTALE Tutela della Salute Mentale/Penitenziaria e CSM Trasmemo	Il Responsabile del Trattamento Società Residenze Sociali e Sanitarie Cooperativa Sociale Consortile Onlus Il Legale Rappresentante p.t. Sig.ra Letizia BEONI

18 DIC. 2018

[Signature]
Residenze Sociali e Sanitarie
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE ONLUS
P.IVA/C.F. 02291080519 - REA PG-300937
Pec: residenzesocialisantarie@pec.it